



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### ORDINANZA N. 23 del 01/10/2018

OGGETTO :

---

#### PROVVEDIMENTI URGENTI ENTI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE E RACCOLTE DIFFERENZIATE DAL 1-10-2018 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

#### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate sul territorio comunale è espletato in base al contratto d'appalto n° 5681 di rep. del 23.05.2006, stipulato a seguito della gara ad evidenza pubblica espletata dall'Autorità di Bacino ATO Lecce 1, ed in base alle vicende modificative ed integrative di detto contratto;
- che, nello specifico, i servizi previsti nel contratto d'appalto e nei piani finanziari annualmente approvati dal Consiglio comunale, sono qui sommariamente descritti:
  - raccolta RSU ed RSUA porta a porta presso i centri urbani di Melendugno e Borgagne;
  - raccolta RSU ed RSUA con contenitori stradali presso le località marine;
  - trasporto e conferimento di detti rifiuti presso l'impianto a tecnologia complessa al servizio del bacino di raccolta, sito presso il Comune di Cavallino;
  - raccolta differenziata porta a porta nei centri urbani di Melendugno e Borgagne e raccolta differenziata con contenitori stradali presso le località marine;
  - trasporto e valorizzazione della frazione riutilizzabile dei rifiuti di cui al punto precedente;
  - raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento dei RUP;
  - raccolta differenziata dei beni durevoli ed ingombranti raccolti entro il perimetro di servizio, trasporto e avvio a valorizzazione/smaltimento, nonché gestione del servizio di prenotazione degli interventi di ritiro di detti rifiuti;
  - raccolta dello scarto "verde" derivante dalla manutenzione delle aree verdi, trasporto e conferimento di detto rifiuto;
  - spazzamento stradale con collegato diserbo dei cigli stradali;
  - lavaggio e sanificazione contenitori stradali;
- che l'amministrazione, come previsto dalla normativa in materia di Tariffa Rifiuti (TIA, TARES, TARI), ha approvato per ogni annualità contrattuale un Piano Economico Finanziario (PEF);
- che l'ATO LE 1 aveva intrapreso le procedure, oramai avviate pressoché a conclusione, per l'approvazione e la pubblicazione di un nuovo bando per la gestione unitaria del servizio di gestione dei rifiuti in ambito ottimale di raccolta previsto per questo ente, e cioè in ARO 2;
- che in particolare questo ente, insieme ad altri componenti dell'ARO 2 di appartenenza, faceva proprio, con DGC n. 90 del 27.04.2012, il nuovo progetto dei servizi propedeutico all'appalto, adottato dall'Assemblea dell'ATO Lecce con deliberazione n. 2 del 20.01.2012;
- che con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 23171 del 30.12.2011 l'Autorità di Bacino aveva peraltro comunicato che i 9 comuni (Cavallino, Lecce, Lizzanello, Melendugno, Salice Salentino, San Cesario, Squinzano, Surbo e Vernole) che avevano già in atto la gestione unitaria, giusto contratto rep. 5681-2006, con decorrenza 1 gennaio 2012 avrebbero disciplinato il loro rapporto con ordinanze contingibili e urgenti, nelle more del perfezionamento della nuova gara unica;
- che la Regione Puglia avviava la fase transitoria per il passaggio dai n. 15 ATO esistenti al nuovo assetto a 6 ATO su base provinciale, provvedendo inoltre alla messa in liquidazione dei precedenti ATO, compreso il Consorzio ATO LE 1 di cui questo ente faceva parte;
- che tale iniziativa regionale di fatto congelava l'iter svolto dall'organo posto in liquidazione, giunto, di fatto, alla vigilia della pubblicazione del nuovo bando per l'individuazione del gestore dei servizi;

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 confermava nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che l'art. 2 della citata Legge Regionale confermava, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 1;
- che l'art. 8 della stessa Legge regionale N. 24-2012, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevedeva la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che con deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 veniva approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevedeva, tra gli altri, l'A.R.O.- 2/LE costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole, San Donato, Cavallino;
- che, secondo le disposizioni regionali, i comuni appartenenti ai vari ARO della regione, così come perimetrati dalla citata deliberazione regionale, dovevano costituire le Assemblee dei sindaci e attivare in tempi contingentati, dettati dalla medesima regione, le procedure per giungere all'individuazione dei gestori dei servizi;
- che, a seguito di infruttuosi incontri tra i rappresentanti dei comuni facenti parte dell'ARO 2/LE, la Regione Puglia ha attivato i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., per la costituzione dell'ARO 2 LE, nominando il dr. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta;
- che il predetto Commissario, in attuazione dell'incarico ricevuto, con decreto n. 2 in data 18.06.2013 approvava il testo della convenzione dell'ARO 2; nominava il Comune di Melendugno quale comune capofila; il sindaco del Comune di Melendugno, Ing. Marco Potì, quale Presidente dell'ARO 2; il sindaco del Comune di San Donato di Lecce, Dr. Ezio Conte, quale Vicepresidente dell'ARO 2; dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO, l'Ing. Antonio Castrignanò, allora dipendente del Comune di Vernole (ora del Comune di Calimera);
- che con medesimo provvedimento il Commissario demandava all'assemblea dell'ARO 2 l'adozione degli atti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio comune e l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO;
- che, a norma dell'art. 6 c. 1 della convenzione, l'Assemblea prendeva atto di quanto disposto col richiamato decreto n. 2/2013 del Commissario ad acta, con deliberazione n. 1 del 11.07.2013;
- che il Comune di Cavallino, con ricorso acquisito al protocollo del Comune di Melendugno in data 26.07.2013 al n. 15092, impugnava innanzi al TAR Lecce, con richiesta di sospensiva, la deliberazione della G.R. n. 957-2013 con la quale veniva attivata la procedura sostitutiva relativa alla costituzione degli ambiti di raccolta ottimale, limitatamente alla nomina e conferimento di funzioni al Commissario ad ACTA per l'ARO 2/LE; nonché i Decreti del Commissario ad Acta conseguenti;
- che il TAR Lecce con sentenza n. 1040/2014 respingeva il ricorso suddetto, ritenendo in sostanza rispettosa dell'autonomia dei singoli enti associati la previsione che affida al potere di controllo regionale il compito di far emergere la volontà comune, con lo strumento del Commissario ad Acta ed attraverso la ricognizione delle rispettive posizioni e la scelta di un testo di convenzione "omogeneo" come previsto dalla deliberazione impugnata dal Comune di Cavallino;
- che il comune suddetto proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma della sentenza del TAR Lecce, con atto acquisito al protocollo al n. 14591-2014;
- che altresì le statuizioni regionali in materia di perimetrazione degli ARO erano stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte del Comune di Martignano, il quale eccepiva la illegittimità dell'assegnazione dello stesso all'ARO 2 Lecce, dal momento che il servizio di gestione dei rifiuti era già ricompreso tra quelli che l'Unione dei Comuni della Grecia salentina, alla quale Martignano appartiene, aveva ritenuto di gestire appunto in seno a detta Unione;
- che con Decreto del 16.12.2014 il Capo dello Stato accoglieva il ricorso del Comune di Martignano avverso la DGR n. 2142-2012, statuendo l'obbligo da parte della Regione Puglia di procedere all'integrale riedizione dell'azione amministrativa attinente l'inclusione del Comune di Martignano nell'ARO 2;
- che l'esito del ricorso suddetto avrebbe potuto comportare la rivisitazione dell'inclusione anche del Comune di Calimera, inserito esso pure nell'ARO 2 ed appartenente all'Unione della Grecia salentina;
- che, nonostante l'incerto quadro amministrativo determinato dai ricorsi definiti e/o pendenti, l'Assemblea avviava la propria attività, producendo i seguenti atti:
  - 1) Deliberazione dell'Assemblea n. 1 dell'11/07/2013, avente ad oggetto "Decreto del Commissario Acta n. 2 del 18/06/2013. Presa d'Atto";
  - 2) Deliberazione dell'Assemblea n. 2 dell'11/07/2013, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la costituzione dell'Ufficio Comune";
  - 3) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 2 del 25/03/2014, avente ad oggetto "Schema di Carta

dei Servizi – Relazione sugli obblighi di servizio. Spazzamento, Raccolta e Trasporto RSU ed assimilabili. Determinazioni”;

- 4) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 3 del 28/03/2014, avente ad oggetto “Proposta di Regolamento per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani”;
- 5) Deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 13/03/2014, avente ad oggetto “ Approvazione Regolamento per la dotazione di Personale per il funzionamento dell'Ufficio Comune dell'ARO 2/LE”;
- 6) Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 13/03/2014, avente ad oggetto “Costituzione dell'Ufficio Comune. Presa d'Atto della proposta formulata dal RUP e approvazione atto di indirizzo”;
- 7) Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 24/06/2014, avente ad oggetto “Approvazione della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale. Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili”;
- 8) Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 24/06/2014, avente ad oggetto “ Adozione del Regolamento recante le modalità di Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”;
- 9) Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 25/07/2014 avente ad oggetto "Approvazione Preventivo di Gestione per l'espletamento delle funzioni comuni dell'ARO 2/LE";
- 10) Deliberazione dell'assemblea n. 6 del 11/11/2014 avente ad oggetto "Approvazione definitiva della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale - servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati dell'ARO 2/LE"

- che, in particolare, con Deliberazione n. 2-2014, l'Assemblea:

- a) forniva indirizzo al RUP di redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) della convenzione per la costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) n. 2 della Provincia di Lecce (relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale sulla base della carta dei servizi adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della LR n. 24-2012);
- b) dava indirizzo al RUP per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi necessari a pervenire alla redazione del progetto del servizio in conformità alla normativa di settore;

- che, a cura del RUP, in data 7.07.2014, venivano trasmesse ai comuni dell'ARO 2 le schede del progetto preliminare del servizio di gestione della raccolta, trasporto spazzamento e raccolte differenziate e che in esito a tale trasmissione solo una minoranza di comuni faceva pervenire osservazioni;

- che, pur essendo in itinere i complessi procedimenti per addivenire all'approvazione del nuovo progetto dei servizi, in conformità alle direttive impartite dalla Regione Puglia e conseguentemente all'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica, occorre, ai fini della predisposizione dell'edizione definitiva del progetto dei servizi unitari, attendere le statuizioni della Regione circa la collocazione dei comuni di Martignano e Calimera, alla luce delle vicende giurisdizionali di cui si è detto, anche e comunque in presenza del contenzioso pendente col comune di Cavallino;

- che, ancora, il suddetto comune di Cavallino, con ricorso al TAR Lecce, acquisito al protocollo generale al n. 790-2015 impugnava, con richiesta di sospensiva, la deliberazione dell'assemblea dell'ARO 2 del 11.11.2014, n. 6, con la quale si approvava la relazione sugli obblighi di servizio, documento necessariamente propedeutico alle procedure di gara;

- che peraltro la Legge Regionale n. 24-2012, citata, all'art. 24 prevedeva che *“1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”*;

- che la Regione Puglia con DGR n. 1642 del 18.9.2015 provvedeva a modificare la perimetrazione dell'ARO 2 Lecce ed ARO 5 Lecce, per quanto qui interessa, inserendo il Comune di Martignano in quest'ultimo ARO, eliminandolo pertanto dall'ARO 2, che rimaneva quindi costituito da n. 10 comuni;

- che con la medesima Deliberazione regionale si disponeva che l'ARO 2 Lecce avrebbe preso atto formalmente delle modifiche della perimetrazione dell'Ambito, procedendo conseguentemente alla modifica della Convenzione costitutiva, approvata dall'Assemblea con Deliberazione n. 1 del 11.07.2013;

- che il Sindaco - Presidente dell'ARO 2, con il precipuo fine di accelerare in ogni modo le procedure per addivenire alla gara unica per il nuovo gestore dei servizi, con note prot. n. 22223 del 3.11.2015 e prot. n. 24697 del 26.11.2015, chiedeva ai comuni appartenenti all'ARO 2 Lecce di modificare, in seno ai propri Consigli Comunali, come previsto dal Testo Unico D.Lgs. n. 267-2000, la Convenzione di cui trattasi, escludendo dall'Ambito il solo Comune di Martignano;

- che tutti i Comuni aderivano alla richiesta del Sindaco-Presidente, adottando le relative deliberazioni nei rispettivi Consigli comunali;

- che in data 14.12.2015, con Deliberazione n. 2, l'Assemblea dell'ARO 2 Lecce deliberava di prendere atto delle modifiche apportate con DGR n. 1642 del 18.09.2015 alla perimetrazione dell'ARO 2 Lecce e

conseguentemente approvava la modifica al testo della Convenzione costitutiva senza il Comune di Martignano;

- che con Deliberazione consiliare n. 23 del 30.07.2015, il Consiglio comunale deliberava "di formulare atto di indirizzo alla Giunta e ai responsabili dei servizi, ognuno per quanto di propria competenza, al fine di porre in essere quanto indicato, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 11881 del 18.06.2015, dai competenti uffici regionali in ordine agli " affidamenti gestioni transitorie" dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate, anche attraverso il ricorso ad una procedura semplificata che garantisca la necessaria rapidità e che consenta l'individuazione di un nuovo gestore relativamente al solo Comune di Melendugno, nelle more dell'individuazione del gestore comune in ambito ARO 2/LE";

- che tale deliberazione veniva impugnata da parte del gestore del servizio, con ricorso al TAR Lecce acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 21417 del 26.10.2015, sostanzialmente per l'asserita violazione della legge regionale n. 24-2012 e del D.L. n. 138-2011 art. 3 bis, comma 1 bis;

- che con DGC n. 1 del 12-01-2016 si affidava incarico legale in relazione al citato ricorso al TAR, acquisendo contestualmente qualificato parere legale circa la possibilità, alla luce della situazione normativa nazionale e regionale nonché del più recente orientamento giurisprudenziale, di indire autonomamente una procedura di gara, in attesa che l'ARO assolvesse a tutti gli adempimenti propedeutici all'attivazione del bando per l'individuazione del Gestore unico;

- che con nota in data 9-02-2016 prot. n. 3069 il legale incaricato comunicava di aver provveduto alla formale costituzione del comune nel giudizio promosso da Ecotecnica per l'annullamento della DCC n. 23-2015, citata, e trasmetteva, altresì, parere legale in ordine agli orientamenti da assumere con riferimento ad una autonoma procedura di gara;

- che comunque, alla luce delle ultime deliberazioni dell'Assemblea ARO 2 Lecce, veniva impresso nuovo impulso, dopo le determinazioni regionali nelle stesse deliberazioni richiamate, alla procedura per addvenire al bando della gara unica prevista dalla normativa regionale;

- che, infatti, con nota in data 30/12/2015, protocollo Regione n. 12523, acquisita al protocollo del comune capofila al n. 78 del 5/01/2016, il Commissario ad Acta, Ing. Garofoli, oltre a trasmettere il cronoprogramma delle future attività dell'ARO 2/LE, chiariva la necessità di (ri)approvare "gli atti preliminari del progetto unitario" e che "oltre al Regolamento di assimilazione e alla Carta dei servizi, è necessario approvare la relazione ex art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012";

- che, in esecuzione delle statuizioni commissariali si procedeva:

1) con Deliberazione dell'Assemblea ARO 2/LE n. 1 del 21/01/2016 ad approvare il "Regolamento recante le modalità di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti non pericolosi ai rifiuti urbani";

2) con Deliberazione dell'Assemblea ARO 2/LE n. 2 del 21/01/2016 ad approvare la "Carta dei Servizi relativa allo Spazzamento delle aree pubbliche, alla Raccolta ed al Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili";

3) con Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 2/LE n. 3 del 21/01/2016 ad approvare la "Relazione di cui all'art. 34 comma 20 del DL n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012";

- che il Sindaco di Melendugno, in qualità di Presidente dell'ARO 2, **con note in data 8/02/2016** e di sollecito **del 24/02/2016**, trasmesse ai tutti i Comuni dell'ARO e per conoscenza al Servizio Regionale ed al Commissario ad Acta, chiedeva gli indispensabili aggiornamenti sui dati progettuali contenuti nelle "schede sintetiche di progetto", già trasmesse ai comuni medesimi, con particolare riferimento alle seguenti specificazioni:

1) *Elenco del personale impiegato al 31-12-2015 con indicazione del livello funzionale (1, 2 3A, 3b ecc), data di assunzione, anzianità di servizio, n. di ore settimanali, tipologia contrattuale (full time, part time quante ore, tempo determinato/ indeterminato);*

2) *Copia del piano finanziario anno 2015, con i quadri riassuntivi dei costi (CG, CC, CK, Riepilogo finale);*

3) *Presenza sul territorio di ciascun comune di ecocentri (in caso di presenza, trasmettere layout del centro, localizzazione su planimetria del territorio, tipologie dei rifiuti per cui è consentito il conferimento);*

4) *Presenza impianti di compostaggio di comunità (in caso di presenza, trasmettere layout del centro, localizzazione su planimetria del territorio);*

5) *Numero utenze distinti in Utenze domestiche residenziali e non ed Utenze non domestiche, per queste ultime inviare tabella riepilogativa secondo schema ex DPR 158-99 (solitamente allegate al Piano Tariffario);*

#### **PRESO ATTO:**

- che con deliberazione dell'Assemblea dell'ARO n. 5 del 21-07-2016 veniva definitivamente approvato il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili a seguito delle richieste formulate da alcuni comuni dell'ARO;

- che con Determina n. 3 del 13-10-2016 il RUP indicava la relativa gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 30 del D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016;

- che con Determina n. 4 del 6-12-2016 veniva affidato il servizio di pubblicazione degli atti di gara nonché l'attività di verifica della rispondenza formale del bando a quanto previsto dalla norma al fine di segnalare e rimuovere eventuali anomalie e supportare il RUP nello sviluppo del procedimento;
- che la ditta incaricata faceva emergere la necessità di apportare alcune modifiche agli atti di gara al fine di renderli conformi alle prescrizioni normative in materia nel frattempo intervenute atteso che in data 26-10-2016 venivano approvate nuove Linee Guida ANAC;
- che lo stesso Comune di Melendugno segnalava in data 19-12-2016 la necessità di inserire talune ulteriori precisazioni;
- che, sulla base di quanto precede, con Determina n. 5 del 13-01-2017 il RUP, nel confermare l'indizione della gara d'appalto di cui alla citata precedente determina n. 3-2016, riapprovava gli atti inditivi della gara medesima opportunamente modificati ed integrati;
- che con Determina n. 7 del 8-02-2017 il RUP ulteriormente riapprovava, integrandoli, gli atti inditivi a seguito di alcune modifiche normative introdotte del DM Infrastrutture del 2-12-2016 pubblicato sulla GURI n. 20 del 25-01-2017;
- che in data 8-02-2017 veniva pubblicato il bando della gara di cui sopra con trasmissione alla G.U.C.E. con scadenza termini ricezione offerte fissata per il 17-03-2017;
- che con Determina n. 8 del 7-03-2017 il RUP predisponendo una proroga di giorni 27 rispetto alla scadenza originariamente fissata alle ore 12 del 17-03-2017 e quindi provvedeva a spostare tale termine alle ore 12 del 13-04-2017, a causa delle numerose e motivate richieste di concorrenti che, intendendo partecipare alla gara, avrebbero avuto difficoltà ad acquisire le informazioni inerenti il progetto, anche in considerazione della sua complessità, e soprattutto ad effettuare i necessari sopralluoghi peraltro obbligatori, a causa del limitato tempo a disposizione;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 4 del 31-03-2018, con al quale si disponeva:

- Di dare atto che la ditta Ecotecnica srl debba proseguire l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, ai successivi provvedimenti sindacali, nonché sulla base del PEF approvato con DCC n. 11 del 27-03-2018, **fino a tutto il 30-09-2018**, stante la necessità di non interrompere in alcun modo il servizio e soprattutto di doverlo garantire in maniera unitaria ed omogenea;
- di stabilire che è fatta salva ed impregiudicata l'aggiudicazione del servizio secondo quanto previsto al punto successivo della presente, dando atto che la gara unica, conclusa in data 7-02-2018, trovasi nella fase di verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria e delle altre ditte immediatamente seguenti in graduatoria;
- di prevedere la clausola di cui all'art.24, comma 2, della Legge Regionale n.24 del 20/08/2012, così come sostituito dall'ar. 14 della Legge Regionale n. 20 del 4-08-2016, e cioè l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescissione anticipata del rapporto di servizio di cui alla presente, qualora l'A.R.O. 2/LE individuasse il gestore unitario del servizio prima della naturale scadenza dello stesso ovvero l'Amministrazione medesima, singolarmente, qualora, registrati eventuali prolungamenti eccessivi o abnormi delle procedure di gara dell'ARO 2 LE, conseguentemente avesse assunto la determinazione di indire procedura di gara per il servizio relativo al solo Comune di Melendugno e dovesse pervenire all'aggiudicazione definitiva del medesimo;

**DATO ATTO** che l'attuale gestore del servizio ha predisposto e presentato un PEF con la conferma dei servizi della pregressa annualità contrattuale, stante l'obbligo di approvare il bilancio di previsione 2018 e, in via propedeutica, il piano TARI per l'applicazione della Tariffa Rifiuti, in assenza del quale si sarebbero creati gravi squilibri del bilancio medesimo;

**DATO ATTO** altresì di quanto appresso:

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti n. 62 del 8-08-2017, col quale si provvede alla costituzione di una struttura tecnico-amministrativa commissariale di ARO con compiti di coordinamento e supporto dell'Ufficio comune di ARO, nonché di controllo e verifica preventiva degli atti relativi alla gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con la nomina di subcommissari;

**PRESO ATTO** che per l'ARO 2 LE è stato nominato il subcommissario Dr. Cosimo Calabrese;

**DATO ATTO** che in data 19-12-2017 si è tenuta presso l'AGER in Bari una riunione tra i sindaci dell'ARO 2 LE ed il Sub Commissario di cui al punto precedente, in occasione della quale si è fatto il punto dello stato di avanzamento delle procedure per giungere alla gestione unica d'ambito dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento stradale e raccolte differenziate;

**ATTESO CHE** nella medesima citata riunione sono emerse delle criticità, che occorre in tempi rapidi risolvere con l'intervento della stessa AGER, e cioè:

- 1) Questione della nomina dei Direttori dell'esecuzione del contratto di primo e di secondo livello nonché rapporti di tali figure con la stazione appaltante e con i singoli comuni facenti parte dell'ARO;
- 2) Questione delle procedure per l'individuazione degli impianti di trattamento/valorizzazione dei rifiuti raccolti (individuazione della stazione appaltante che deve porre in essere le procedure);

**ATTESO CHE**, con determinazione n. 2 del 6-06-2018 il RUP, ing. Antonio Castrignano', ha aggiudicato la

gara di cui trattasi all'ATI formata da Ecotecnica srl (mandataria), Igeco Costruzioni Spa (mandante) e Axa srl (mandante);

**CONSIDERATO:**

- che le ditte seconda e terza classificate hanno impugnato gli atti di gara e la determinazione di aggiudicazione sopra citata innanzi al TAR Lecce;
- che con sentenza n. 1363 del 25-09-2018 il TAR adito ha rigettato entrambi i ricorsi proposti;
- che, come comunicato dal legale nominato dall'ARO 2 Le nei ricorsi sopra citati, con nota protocollo n. 21369 del 28-09-2018, la stazione appaltante potrà procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto;
- che gli uffici competenti dovranno espletare le formalità e le verifiche necessarie alla stipula del contratto e quindi all'avvio del servizio unico;
- che nel frattempo i servizi di cui alla presente non possono essere in alcun modo sospesi senza procurare gravi disagi alla popolazione e pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;
- che la situazione di rischio dianzi descritta impone l'assunzione diretta di provvedimenti idonei, in caso contrario i rifiuti rimarrebbero inevitabilmente per le strade, non potendo essere stoccati a lungo nelle private abitazioni e all'interno degli immobili adibiti ad attività produttive e commerciali;
- che detta situazione di rischio è connessa alla natura di servizio essenziale della raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la Delibera dell'ANAC n. 1200 del 23-11-2016, la quale si chiarisce che la giurisprudenza ha elaborato la figura della proroga "tecnica" come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare un servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell'affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante. Il ricorso alla proroga tecnica trova altresì giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza. L'orientamento dell'Autorità sul tema è espresso, tra gli altri, nel parere sulla normativa AG33/13 del 16.05.2013, ove la proroga tecnica è stata ricondotta alla necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

**CONSIDERATO** che non sia da addebitare alla Pubblica Amministrazione il fatto che non si sia pervenuti all'avvio del servizio d'ambito da parte dell'ARO, stante la complessità dei procedimenti, le modifiche normative e gli intoppi anche di natura giurisdizionale, oltre che amministrativa e tecnica, meglio sopra specificati;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto precede, necessario, indifferibile ed urgente provvedere, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pregiudizio e/o di rischio per l'igiene e la sanità pubblica, derivanti dall'interruzione o sospensione del servizio di igiene urbana attualmente garantito dalla ditta Ecotecnica srl, sulla base del contratto rep. 5681-2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Legge Regionale n. 20 del 4-08-2016 ed in particolare l'art. 11 comma 7 il quale prevede che gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, avviando le procedure di affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della richiamata medesima legge regionale, come in effetti avvenuto con l'adozione della determina a contrarre n. 3 del 13-10-2016, citata;

**VISTO** ancora l'art. 14 della sopra citata legge che modifica l'art. 24 comma 2 della L.R. n. 24-2012, prevedendo testualmente: "*nelle more dell'avvio del servizio unitario (i comuni) possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario*";

**DISPONE**

Di dare atto che la ditta Ecotecnica srl debba proseguire l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, ai successivi provvedimenti sindacali, nonché sulla base del PEF approvato con DCC n. 11 del 27-03-2018, **fino a tutto il 31-12-2018**, stante la necessità di non interrompere in alcun modo il servizio e soprattutto di doverlo garantire in maniera unitaria ed omogenea;

Di stabilire che è fatta salva ed impregiudicata l'aggiudicazione del servizio secondo quanto previsto al punto successivo della presente, dando atto che la gara unica, conclusa in data 7-02-2018 ed aggiudicata in data 6-06-2018 trovasi nella fase di verifica dei requisiti propedeutici alla sottoscrizione del contratto d'appalto;

Di prevedere la clausola di cui all'art.24, comma 2, della Legge Regionale n.24 del 20/08/2012, così come sostituito dall'ar. 14 della Legge Regionale n. 20 del 4-08-2016, e cioè l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescissione anticipata del rapporto di servizio di cui alla presente, qualora l'A.R.O. 2/LE stipuli il contratto col gestore unico del servizio prima della del termine di cui alla presente o provveda,

laddove possibile, ad espletare gara singola per la gestione del servizio.

**AVVERTE**

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR di Lecce entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

*Dalla residenza municipale addì 01-10-2018*

Il Sindaco  
Ing. Marco Potì  
*Firmato Potì*